



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

**L'ARTIGIANATO, LA COSTITUZIONE, LE
ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA: 75 ANNI DI
ITALIA, SAPER FARE E ORIZZONTI COMUNI**

Nota di approfondimento CNA

20 settembre 2023

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
PARTE PRIMA - LA COSTITUZIONE, LA LEGGE-QUADRO PER L'ARTIGIANATO E IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI.....	2
1. La funzione sociale propria dell'artigianato	2
2. L'artigianato e il suo riconoscimento in Costituzione.....	2
3. La normativa sull'impresa artigiana alla luce del mutato riparto delle attribuzioni legislative Stato-Regioni	4
4. Il futuro della legge-quadro per l'artigianato	8
5. Il necessario aggiornamento della legge-quadro per l'artigianato	12
PARTE SECONDA - L'ARTIGIANATO NEL NUOVO MILLENNIO: INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI	14
1. Premessa	14
2. La legge-quadro per l'artigianato	15
3. Lo studio dell'artigianato attraverso i dati	16
4. L'importanza dell'artigianato nell'economia italiana	18
5. L'artigianato è anche un importante bacino occupazionale.....	22
6. Il trend dell'artigianato negli anni Duemila.....	24
7. Le possibili cause dell'arretramento dell'artigianato: ciclo economico e vincoli normativi	25
8. L'artigianato possibile: imprese (di fatto) artigiane ma non iscritte all'albo	31
9. Rischi per il futuro: perdita del saper fare artigiano, mancato aggiornamento delle competenze e insostenibilità della gestione previdenziale artigiana	34



INTRODUZIONE

L'artigianato insieme alla cooperazione sono gli unici settori a godere di un esplicito e speciale riconoscimento nella Carta costituzionale. Questo si deve all'attenzione rivolta dai Padri costituenti alla funzione sociale che anima il materiale svolgimento dell'attività artigiana e cooperativa. Realtà che pongono al centro la persona nella sua dimensione sociale.

Il saper fare artigiano costituisce l'anello di congiunzione tra gli antichi mestieri, che per tradizione hanno dato lustro all'Italia nel mondo, e le nuove frontiere del mercato. La continua ricerca di soluzioni innovative, sia sul fronte dei prodotti che dei servizi, ha bisogno di un forte collegamento con la storia, l'identità e le tradizioni del Paese. Per questo l'artigianato, in tutte le sue espressioni, rappresenta le radici del futuro, vale a dire la linfa vitale del *Made in Italy*. La ricorrenza del 75° anniversario del Senato della Repubblica offre l'occasione per svolgere una approfondita riflessione sulla corrispondenza tra le chiare indicazioni della Costituzione e l'operato del decisore politico, chiamato a riempire di contenuto la condizione di favore attribuita all'artigianato.

Al riguardo, la nostra attenzione non può che rivolgersi primariamente alla capacità di resistere nel tempo della legge-quadro per l'artigianato (datata 1985), anche in considerazione dei mutati rapporti di competenza tra Stato e Regioni. È chiaro, che a quasi quarant'anni dalla entrata in vigore della legge, il contesto economico-sociale risulta profondamente trasformato. Per cui appare utile verificare l'attualità dei principi, delle regole e degli strumenti in essa previsti.

Alla disamina normativa occorre però affiancare un'analisi economica, che tenga conto delle dinamiche di sviluppo dell'economia italiana, del contributo reso dall'artigianato e delle prospettive di crescita del Paese. Ciò a partire dalle filiere di punta del *Made in Italy* in relazione alle scelte organizzative e societarie considerate più rispondenti alle esigenze del fare impresa. Valorizzare l'impresa artigiana oggi configura un investimento per il domani. Indiscutibile palestra formativa, strumento di crescita personale e di realizzazione professionale, ambiente di sperimentazione e innovazione, l'artigianato si conferma il ponte verso il futuro. Occuparsi di artigianato da parte del decisore politico significa, come la storia insegna, creare le condizioni perché i giovani diventino protagonisti del loro tempo.



**PARTE PRIMA - LA COSTITUZIONE, LA LEGGE-QUADRO PER
L'ARTIGIANATO E IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI**

1. La funzione sociale propria dell'artigianato

Come è immediatamente percepibile dal titolo, il convegno di oggi, nell'evocare un lungo e proficuo sodalizio istituzionale, intende tracciare un ragionato bilancio circa il servizio reso dall'artigianato allo sviluppo dell'Italia repubblicana, così da poterne indicare le prospettive future. Servizio che esso è ancora in grado di prestare, considerata l'ininterrotta capacità mostrata dai mestieri artigiani di tradurre sul terreno economico indissolubili valori.

È a partire dallo spirito d'iniziativa di tipo artigiano, per pratica costante esplicita con piglio innovativo e apertura al cambiamento, che le attività produttive nostrane hanno contrassegnato il percorso di ricostruzione della struttura economico-nazionale dilaniata dalla guerra, favorendo la partecipazione degli artigiani e delle rispettive associazioni di categoria alla vita democratica del Paese. Un po' per volta, è così venuta a maturazione la **funzione sociale utilmente incarnata dall'artigianato, fattore di crescita personale, motore dell'economia di comunità, generatore di occupazione stabile, determinante di ricchezza diffusa ed elemento di coesione del tessuto territoriale locale**. Tratti inconfondibili, che fanno della predetta funzione un concetto di valore meritevole di una rinnovata attenzione, di modo da farvi tendere, secondo adeguata postura, le politiche pubbliche in campo economico e l'agire competente delle imprese del domani.

L'economia globale, del resto, ha apportato indubbi benefici, ma è stata foriera, al contempo, di pericolose insidie, tanto per l'unicità dei prodotti quanto per la caratterizzazione dei servizi. Fattori, quest'ultimi, che, se adeguatamente valorizzati, rappresentano, invece, il tratto distintivo del *Made in Italy*.

2. L'artigianato e il suo riconoscimento in Costituzione

Sia detto subito in premessa: all'artigianato la Costituzione guarda con specifico interesse. A differenza di molti altri settori produttivi, esso gode di un proprio e non scontato riconoscimento costituzionale, ossia di un inquadramento di rango superiore, preordinato alla protezione e alla incentivazione di una specifica forma d'impresa, «contraddistinta da connotati specifici vuoi

sul piano dell'attività vuoi sul quello dell'organizzazione»¹. L'art. 45, comma secondo, della Costituzione, con il proposito di tratteggiarne lo statuto costituzionale, dispone, infatti, come la legge debba provvedere «alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato»². Precetto che solo in apparenza riveste i panni tipici di una disposizione di principio. Trattasi, al contrario, di una riserva di legge rinforzata, in grado di investire tanto la competenza statale quanto quella regionale e idonea a mettere in luce il proposito dei costituenti di attribuire all'artigianato, per il tramite del legislatore ordinario, un ruolo privilegiato all'interno del nostro ordinamento, più ampio e maggiormente tutelato rispetto alle altre libertà economiche, ma in ogni caso scevro di connotazioni corporativamente protese.

A questa peculiare articolazione della realtà economica, in cui affondano le radici dell'identità produttiva nazionale, si ricollega, quindi, una esplicita esigenza di tutela e, correlativamente, una auspicabile azione di spinta. In altre parole, **la Carta fondamentale ha previsto che la legge si occupi di apprestare nei riguardi dell'artigianato sia una protezione in senso negativo («tutela») che una in positivo («sviluppo»)**, consacrando in tal modo il *favor* per un settore ritenuto meritevole di sostegno, da assicurare e promuovere con maggiore intensità rispetto alla generalità delle imprese private. Si ha a che fare, dunque, con **una speciale configurazione giuridica, originata per effetto di un avvertito valore sociale**, che tradizione e tempo hanno implicitamente assegnato all'impresa artigiana con conseguente sedimentazione nel tessuto produttivo italiano.

La Costituzione, a mezzo dell'art. 45, ha scelto, in sintesi, di garantire finalità non espressamente previste per le altre tipologie di impresa, introducendo una disposizione che comporta un sicuro rafforzamento della cornice generale riconosciuta dall'art. 41 a tutte le forme di iniziativa economica. Dopotutto, una determinazione di questo tipo non deve stupire. È l'artigianato a detenere parte della memoria storica dei rapporti economici e della cultura manifatturiera del nostro Paese, consentendo, a chi svolge tale attività, di esprimere, meglio di altre manifestazioni del lavoro manuale o aziendale, la propria personalità. A nostro dire, infatti, **mediante l'iniziativa economica artigiana, acquisiscono forma e sostanza la**

¹ A. NIGRO, *Art. 45-47*, in (a cura di G. Branca) *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1980, V. III, 2.

² Grazie all'emendamento Gortani, approvato a larga maggioranza nella seduta dell'Assemblea Costituente del 14 maggio 1947, si riconosce all'artigianato – «antica gloria d'Italia» – una indiscutibile funzione sociale da assicurare tramite «apposite provvidenze legislative» (Cfr. AC., *Resoconto sommario dei lavori della Assemblea Costituente*, Seduta del 14 maggio 1947, n. CXXV, 4014-4015).

dimensione materiale dei risultati, l'etica del lavoro e la ricerca costante di uno *standard qualitativo elevato*. Le circostanze fattuali del fare impresa ci inducono ad affermare che la previsione costituzionale in esame trova concreta declinazione in una attività produttiva autonoma di per sé adatta a contenere e bilanciare le tendenze omologatrici e massificatrici attivate dal mercato. Un argomento, questo, di certo noto al costituente al momento dell'introduzione della disposizione ed ancor più convincente oggi, tenuto conto che la nostra economia risulta integralmente immersa nel mercato globale, con ricadute vistose sul piano delle dinamiche economiche, delle interazioni commerciali e delle relazioni sociali.

Quindi, la perdurante valenza di una previsione costituzionale, che in termini di protezione e assistenza di posizioni oggettivamente più deboli, mira alla diffusione di una specifica tipologia di impresa, la quale, per caratteristiche sue proprie, può rappresentare uno **strumento di «composizione dei conflitti» e di «rafforzamento dell'autoresponsabilità»**³. Una norma, certo, non di sterile retroguardia, ma capace, al contrario, di rivolgere lo sguardo in avanti; come pure di estendere la propria sfera di applicazione verso quello spazio composito contrassegnato dall'agire economico di micro e piccole imprese, che assieme a quelle artigiane, costituiscono la base vitale del nostro tessuto produttivo oltreché un indispensabile fattore di dinamismo del «pluralismo economico»⁴.

3. La normativa sull'impresa artigiana alla luce del mutato riparto delle attribuzioni legislative Stato-Regioni

Identificato lo scenario costituzionale in cui si inserisce il riconoscimento dell'artigianato e le motivazioni che tuttora ne sorreggono l'apprezzamento in Costituzione, preme chiarire a quale ente costitutivo della Repubblica spetti, nel nostro ordinamento, il potere di regolazione del settore produttivo artigiano. All'atto pratico, l'interrogativo è il seguente: quale regolatore per l'artigianato?

La questione ha acquisito nuovo rilievo con la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, la quale ha portato l'artigianato a non figurare più tra le materie a competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni⁵. Il riparto costituzionale delle attribuzioni che ne è

³ *Op. cit.* 57.

⁴ *Op. cit.* 64.

⁵ Molte attività produttive (fiere e mercati, cave e torbiere, agricoltura, turismo e industria alberghiera e, naturalmente, artigianato e istruzione professionale e artigiana) costituivano oggetto di potestà concorrente. In tali

scaturito ha finito con l'ascrivere questa particolare categoria protetta alla piena potestà legislativa regionale a mezzo dell'applicazione della cosiddetta clausola di residualità. **Poiché non espressamente indicata nei blocchi di materie di cui all'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la produzione normativa in materia di artigianato è stata, a rigore, devoluta alle Regioni⁶: per meglio dire, unicamente ad esse è allo stato attuale consentito legiferare e adottare regolamenti.**

Fin qui il ragionamento sembra scorrere senza intoppi. Ma occorre pure far notare come solo in apparenza l'individuazione del soggetto avente titolo all'esercizio della competenza legislativa possa risolversi in una semplice operazione interpretativa, scaturente, cioè, da una lettura in superficie del testo costituzionale. Trattasi, il più delle volte, di dover fare i conti con un intreccio di materie e di competenze. Non è raro, per intenderci, assistere all'insorgere di dubbi interpretativi. Eppoi, **è doveroso tenere a mente l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in quanto ad assestamento dei rapporti fra Stato centrale e autonomie regionali**, informato a canoni di flessibilizzazione degli ambiti materiali oggetto dell'intervento legislativo ripartito. Basti pensare, sotto quest'ultimo profilo, all'imporsi – tra le materie di competenza statale – di alcune che, più che delimitare un'area d'intervento, esprimono una finalità o, per meglio dire, **consistono in delle funzioni, che lo Stato è chiamato ad esplicare intervenendo in ambiti di competenza regionale**. Di conseguenza, questo avviene in modo da limitare la potestà legislativa delle Regioni. Ecco perché **non può ritenersi fondata la tesi della sussistenza di una competenza generale a legiferare propria delle Regioni**. Infatti, nonostante il possibile intervento a titolo residuale da esse operato in tutti quei settori di competenza legislativa non esplicitamente richiamati dall'impianto di riparto delle attribuzioni legislative, lo Stato è abilitato ad agire diagonalmente, potendo in astratto mettere mano su qualsivoglia materia. E ciò in forza delle cosiddette **competenze trasversali** ricavabili dall'elencazione di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione («tutela della concorrenza» (lett. *e*); «ordinamento civile e penale» (lett. *l*), «determinazione dei livelli

ambiti, cioè, lo Stato stabiliva con propria legge (comunemente detta legge-cornice) i principi fondamentali e la Regione vi dava attuazione con proprie leggi di dettaglio.

⁶ Mentre le materie rientranti nelle tipologie di potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) e concorrente (art. 117, secondo comma, Cost.) sono espressamente e tassativamente indicate in Costituzione, quelle riconducibili in via esclusiva alla potestà legislativa regionale residuale si ricavano, per l'appunto, per esclusione (art. 117, quarto comma, Cost.): in sostanza, tutte le materie non riservate allo Stato o alla potestà concorrente sono di competenza regionale.

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (lett. *m*), «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (lett. *s*)).

Quanto ora affermato trova sviluppo nelle sentenze dei giudici costituzionali. *In primis*, vale la pena porre in evidenza come il giudice delle leggi abbia fugato ogni dubbio circa la formale collocazione dell'artigianato nel sistema di riparto delle potestà legislative fra Stato e Regioni. In questo senso, la sentenza n. 162 del 2005 ha inteso specificare che: «L'art. 117 della Costituzione, [...] non annoverando l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Appartiene pertanto alla competenza legislativa residuale delle Regioni l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere».

Dopodiché, il contesto della decisione della Corte costituzionale risulta parimenti interessante per altri aspetti, idonei a far emergere una ben più articolata trama di connessioni fra distinti ambiti materiali d'intervento. Dalla controversia pendente dinanzi ai giudici costituzionali concernente il rifinanziamento di un fondo agevolativo dei processi di internazionalizzazione dei programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati, possono cioè cogliersi elementi adoperabili ai fini della esatta ricostruzione del quadro giuridico-costituzionale di riferimento:

1) dovendosi ritenere effettivamente precluso il legiferare da parte statale a proposito della istituzione di fondi in ambiti di competenza regionale, in linea di principio lo Stato non può porsi nelle condizioni di erogare risorse finanziarie a favore delle imprese artigiane. In base alle argomentazioni della Corte, occorre però discernere, qualora, per la dimensione macroeconomica degli effetti, si tratti non già di approntare interventi finanziariamente esigui e, quindi, marginali sotto il profilo dell'impatto complessivo, quanto, piuttosto, di disporre misure capaci di incidere «sull'equilibrio economico generale», investendo il campo di operatività della tutela della concorrenza. Ancorché non trovi cittadinanza nel caso in esame, quest'ultima è da intendersi nel suo significato «dinamico e promozionale», vale a dire di garanzia di un assetto pro-concorrenziale del mercato. Detto altrimenti, **sul presupposto che**

la concorrenza configuri la situazione ideale per l'incremento del benessere economico collettivo, il legislatore statale potrebbe, in nome del potere-dovere di assicurarne la tutela, introdurre misure promozionali al fine di correggere gli squilibri interni al mercato, anche tramite sostegni diretti alle imprese. Per non inficiare il rispetto delle competenze regionali, deve tuttavia trattarsi di uno strumento di politica economica che, per il numero di soggetti coinvolti e l'entità delle somme impiegate, abbia rilevanza macroeconomica, risultando così finalizzato a raggiungere un obiettivo di sviluppo per l'intero Paese⁷;

2) una legge statale che, come nell'ipotesi in esame, non istituisca un nuovo fondo a destinazione vincolata, ma si limiti ad incrementarne la disponibilità di uno preesistente alla modifica del Titolo V, può fare leva sul fatto che **il principio di continuità dell'ordinamento riconosca la legittimità dell'intervento**. In ragione del citato principio, vien logico affermare come l'entrata in vigore della riforma costituzionale non abbia abrogato nella sua interezza la normativa statale vigente nelle materie divenute di competenza regionale (lo si vedrà a breve con la legge-quadro sull'artigianato), la quale continuerà a produrre effetti giuridici almeno fino a quando le singole Regioni non decidano di legiferare integralmente sul punto. Sostiene, infatti, la Corte che, avendo a che fare con un intervento di tipo transitorio, fino a che non sia data attuazione al nuovo modello di finanza delle Regioni delineato dall'art. 119 della Costituzione, le attribuzioni legislative regionali non possono considerarsi lese, «attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con particolare favore». Da qui, la compatibilità costituzionale dell'intervento statale in parola con il nuovo riparto di competenze conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ciò **a condizione che sia materialmente osservata la regola aurea del principio di leale collaborazione attraverso il perfezionamento di forme di cooperazione e raccordo**. Il che vuol dire, per rimanere al caso di studio, che le Regioni debbano essere previamente coinvolte nell'adozione delle misure tecnico-attuative dell'intervento statale e che, ove si abbia a che fare con fondi a gestione regionale, la disciplina delle modalità gestionali e di concessione dei contributi resti a loro affidata.

⁷ Si v. Corte Cost., sentenza n. 14 del 2004 e numerose successive pronunce sul tema della tutela della concorrenza.

4. Il futuro della legge-quadro per l'artigianato

Alla luce di quanto appena visto, occorre chiedersi quale futuro attenda la legge-quadro per l'artigianato. La prima e più intuitiva risposta, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, appare relativamente semplice: nel rispetto del principio di continuità, la legge-quadro per l'artigianato può dirsi pienamente vigente ed efficace, almeno fino a quando i legislatori regionali non intendano ridisegnare compiutamente ed in autonomia – nella misura in cui ciò gli sia consentito dalla cornice ordinamentale – il sistema regolatorio dell'artigianato. Al contrario, il suo venir meno provocherebbe un vero e proprio vuoto giuridico, esponendo i destinatari della legge (le imprese artigiane) al mancato riconoscimento e alla deficitaria garanzia dei diritti.

Ma non c'è solo questo. Già, perché, malgrado i cambiamenti costituzionali nel frattempo intercorsi, **la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), pur con tutti i suoi difetti strutturali venuti ad evidenza con l'avanzare dell'età, rappresenta (tuttora) il faro per l'intero settore produttivo**, tanto da aver uniformato, sotto molteplici aspetti e per un periodo ben superiore al trentennio, i successivi interventi legislativi regionali⁸. Sebbene le Regioni risultino costituzionalmente abilitate ad innovare, anche in profondità, l'assetto normativo dell'artigianato, importa evidenziare, infatti, come la realtà ci restituisca uno scenario assai meno ordinario di ciò che si potesse immaginare. In sostanza, **le leggi regionali si sono perlopiù limitate ad adottare disposizioni riproduttive e specifiche della legge-quadro**, mutuando o al più integrando il corpo legislativo statale, così da dare soprattutto spazio all'azione di riconoscimento di forme di agevolazione e sostegno dell'artigianato (provvidenze, contributi, ecc.). La legge-quadro è, cioè, riuscita ad orientare *cum grano salis* l'attivismo legislativo regionale.

Se quanto dichiarato risulta in effetti fondato, giova però valutare in cosa la legge-quadro giochi ancora un ruolo conformativo, impegnando le imprese del settore all'osservanza delle regole in essa contenute.

Prima di tutto, cercando di ripercorrere la legge nel suo ordine espositivo, non si può non tener conto di come abbia evidentemente perso di senso la disposizione di cui all'art. 1, tesa a definire, secondo uno schema tipico più dei decreti di trasferimento che delle leggi-cornice,

⁸ Prima dell'entrata in vigore della legge-quadro del 1985, la materia è stata disciplinata per quasi trent'anni dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 (Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane).

l'ambito entro cui condurre la competenza regionale. Come più sopra sottolineato, oggi sappiamo benissimo come la potestà legislativa competa alle Regioni. Il che equivale a dire che andrebbe semmai stabilito cosa, a rigore, sia ancora concesso fare allo Stato (e non viceversa). C'è poi da interrogarsi riguardo la definizione di impresa artigiana e *ça va sans dire* di imprenditore artigiano desumibili dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 della legge-quadro. Per rispondere al suddetto interrogativo vale la pena prendere le mosse dalla constatazione che **la qualificazione di impresa artigiana dispiega vistosi risvolti sul piano civilistico, tributario, lavoristico e previdenziale: ergo essa incide su materie di competenza esclusiva statale**. La conseguenza non può che essere, a nostro avviso, una, e cioè che questa parte della legge-quadro conserva pienamente vigore rispetto a tutti gli ambiti di competenza statale. Lo Stato, con riferimento alle materie di sua esclusiva attribuzione, deve pertanto poter contare su di una **nozione unitaria di impresa artigiana** applicabile in tutto il Paese. Va da sé, dunque, che, **per determinate sfere di centralizzata competenza, al legislatore regionale è preclusa la facoltà di qualificare giuridicamente l'impresa artigiana in modo dissonante e alternativo all'agire legislativo statale**, salvo poterne differenziare i connotati per aspetti secondari o comunque non incidenti su materie demandate allo Stato. In questo senso, infatti, l'artigianato designa per le Regioni un titolo a legiferare e, nel contempo, un limite ad intervenire, non potendosi certo ammettere che, in sede di qualificazione della impresa artigiana, le Regioni adottino criteri tali da esorbitare dall'ambito stesso della materia (artigianato) ovvero dal muro perimetrale di materie di propria attribuzione (es. formazione professionale).

Benché sviluppatosi prima della revisione del Titolo V, appare in questo senso orientata la giurisprudenza costituzionale concernente la competenza primaria (assai simile, seppure non coincidente, con l'attuale competenza residuale) in materia di artigianato propria di alcune Regioni a statuto speciale. Sotto tale profilo, la Corte è giunta a dichiarare l'incostituzionalità di una disposizione statale intesa a consentire «che la definizione di impresa artigiana posta dalle leggi delle Regioni o Province autonome dotate di competenza primaria in materia di artigianato abbia effetto ai fini previdenziali» (sentenza n. 336 del 1989). Successive e analoghe pronunce hanno di fatto confermato il medesimo orientamento per cui: l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo per le imprese artigiane delle Regioni a Statuto speciale, cui la legge-quadro ha condizionato la produzione di ogni effetto di legge (cfr. art. 13, comma 6), è stata

ritenuta operante soltanto ai fini della competenza primaria regionale, non potendo operare in riferimento alla materia previdenziale.

Capitolo a parte merita la **trattazione delle cosiddette “leggi di settore o mestiere” proprie del sistema artigiano**, che, là dove inerenti lo svolgimento di una attività dal particolare profilo tecnico-professionale, rinvengono, a livello di normazione primaria, il proprio fondamento giustificativo nell'art. 2, comma 4, della legge-quadro. La nostra tesi è che per queste leggi sono fatti salvi i loro effetti giuridici, tanto per la piena vigenza della richiamata disposizione di legge, che conserva, quindi, autonomo valore dispositivo, quanto per una più articolata configurazione giuridico-costituzionale che le attività a professionalità tecnica aggiunta presuppongono. Motivo per cui, il destino della regolamentazione legislativa statale concernente l'accesso all'esercizio delle professioni aggettivabili come artigiane e richiedenti, a garanzia dell'affidamento del pubblico e della clientela, una più pronunciata preparazione di base (titoli, requisiti, ecc.) e un maggior grado di responsabilità si presenta per buona parte comune a quello dell'apparato definitorio della legge-quadro per l'artigianato, il cui impianto, come segnalato, esige una sua caratterizzazione unitaria. Soltanto che, con riguardo agli interventi legislativi settorializzati, gli argomenti da adoperare a supporto della ininterrotta vigenza e del peculiare inquadramento super-primario, desumibili, in via interpretativa, dai pronunciamenti della Consulta, muovono da differenti presupposti.

Si perché, in primo luogo, è bene notare come fra le materie che l'art. 117, comma terzo, della Costituzione ascrive alla potestà legislativa ripartita fra Stato e Regioni, venga in considerazione anche la materia “professioni”. Attesa l'ampia accezione che se ne è data nel corso del tempo, tale ambito materiale è in grado di attrarre tutte le attività professionali. A ragion veduta, allora, il discorso vale anche per le professioni di tipo artigiane⁹, sebbene queste afferiscano a settori produttivi (l'artigianato) di competenza legislativa residuale delle Regioni. Va da sé, dunque, che per le “professioni artigiane” riconducibili nel campo di applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge-quadro, continui a trovare attuazione un regime analogo a quello previgente alla riforma del Titolo V. Ciò significa che in questi casi s'impone una

⁹ È lo stesso art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, a parlare, in questo senso, di esercizio della professione artigiana.

«gerarchia di ordine contenutistico»¹⁰, in base alla quale lo Stato determina i principi fondamentali della materia e la Regione legifera conformemente ad essi¹¹.

In secondo luogo, merita osservare come, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la **competenza legislativa fondamentale volta ad individuare e definire nuove figure professionali, compresa la costituzione di albi o registri allo scopo finalizzati, spetta al legislatore statale**. Deve pertanto escludersi che alle Regioni sia conferito il titolo componentenziale ad istituire nuove professioni artigiane, nonostante ciò incida su materie di propria pertinenza.

In questo senso, si è espressa anche la sentenza n. 98 del 2013, che da ultimo è intervenuta sul punto, col compito di dirimere una controversia relativa alla legittimità costituzionale di una legge regionale lombarda intesa ad affrancare, nei fatti, l'attività praticata dagli operatori bio-naturali da quella di estetista (disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1): «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005). E, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n. 355 del 2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007)».

¹⁰ C. PINELLI, *Diritto pubblico*, Bologna, 2022, 152.

¹¹ Si veda, ad esempio, la legge-quadro 174/05 sull'attività di acconciatore, che si ispira proprio a questo schema tradizionale del riparto di competenze.

5. Il necessario aggiornamento della legge-quadro per l'artigianato

A voler tirare le fila del discorso, è tempo di rimeditare il testo della legge-quadro per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443), approcciando le singole disposizioni con la dovuta dose di consapevolezza tecnico-giuridica e con le idee ben chiare circa la direzione di senso da intraprendere. In altre parole, bisogna operare in termini di utilità per il settore artigiano e per il sistema economico, con l'auspicio di aggiornare, in prospettiva, soltanto ciò che concretamente richiede di essere mantenuto.

Pertanto, proponiamo di dare avvio ad un momento di largo confronto, allo scopo di preparare il terreno in vista della auspicabile predisposizione di un ragionato intervento di riforma. Ciò su cui è lecito spendersi è un intervento di tipo razionale, diretto a supportare e potenziare in maniera intelligente il lavoro degli artigiani. Per altro verso, serve depurare il processo riformatore da quegli elementi ideologici di cui, in astratto, potrebbe caricarsi l'iniziativa. Questo per non ingenerare irrealistiche aspettative nel tessuto imprenditoriale artigiano, così come per scongiurare, in ultima istanza, la sciagurata ipotesi di confezionare un prodotto normativo difettoso quanto a chiarezza dell'impostazione di fondo e portata conformativa dell'atto.

Le coordinate lungo le quali abbozzare un serio progetto di riforma possono così sintetizzarsi:

1) **per prima cosa, risulta inequivoco il proposito di superare gli attuali vincoli societari (art. 3) oltreché i vigenti limiti dimensionali** (art. 4), i quali, obbedendo a canoni e caratteri normativi frutto di una concezione oramai recessiva del quadro produttivo (tarata su una differente struttura economico-sociale), finiscono giocoforza col coartare la libera iniziativa economica. A titolo esemplificativo, il regime di responsabilità dei soci e l'organizzazione aziendale dell'impresa artigiana esigono una più congruente regolamentazione;

2) dopodiché, il presente documento rappresenta l'occasione per ovviare a quelle **forzature interpretative che, spesse volte, hanno posto le imprese artigiane su di un piano di ingiustificata subalternità in fatto di materiale esecuzione di precise attività** (art. 3, comma 1). La lettura invalsa di certi concetti, quale quello di "strumentalità" ovvero di "accessorietà", ha avvantaggiato alcuni settori produttivi a scapito dell'artigianato, con evidente sacrificio per le potenzialità di quest'ultimo. Detto altrimenti, l'interpretazione che se ne è data sia in sede legislativa che amministrativa ha ostacolato l'affermazione dell'artigianato rispetto alle dinamiche evolutive del mercato;

3) in ultimo, con riguardo all'unitarietà della definizione di impresa artigiana, appare ragionevole riflettere sulla odierna **funzione ricoperta dall'albo delle imprese artigiane** (art. 5), cui si collega, peraltro, il ruolo svolto dalle commissioni territoriali per l'artigianato (artt. 9, 10 e 11). Il tema non è tanto quello della individuazione della potestà a legiferare sui predetti ambiti di materia, di tutta evidenza ormai rimessi nelle mani delle Regioni, quanto, piuttosto, quello di mettere capo alla valutazione degli effetti giuridici derivante dalla operazione di iscrizione all'albo, da cui l'ottenimento della qualifica artigiana d'impresa. Ciò, infatti, se non pone problemi in quanto a titolo occorrente per la concessione di agevolazioni a livello regionale, si scontra con l'esigenza – per una impresa che si ritenga artigiana – di soddisfare primariamente i requisiti fissati dallo Stato nella legge-quadro in relazione alle materie di competenza statale (materia civilistica, lavoristica, fiscale o previdenziale). In sostanza, **è necessario che vi sia un allineamento tra i requisiti previsti a livello regionale per l'iscrizione agli albi e quelli stabiliti dal legislatore statale.**

Per ragionare di tutto questo, occorre fare affidamento su di un approfondito materiale istruttorio, che CNA, con responsabilità, sta cercando di raccogliere e ordinare. Il dialogo di quest'oggi è dunque perfettamente conferente con questo obiettivo: il rigore scientifico dell'accademia e le valutazioni politiche dei rappresentanti istituzionali non possono che qualificare ulteriormente l'itinerario argomentativo e di ricerca sotteso al più lungimirante e assennato posizionamento politico-sindacale conseguibile dalla nostra organizzazione.

PARTE SECONDA - L'ARTIGIANATO NEL NUOVO MILLENNIO: INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

1. Premessa

L'artigianato è una parte fondamentale del sistema produttivo italiano: a fine 2021 le imprese artigiane erano 1.274.148 e rappresentavano il 21,2% del tessuto imprenditoriale nazionale (fonte: InfoCamere/Movimprese).

Nel sentire comune l'artigianato viene associato quasi esclusivamente all'unicità di alcune produzioni manifatturiere la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo attraverso il marchio del *Made in Italy*. Il trinomio artigianato-manifattura-*Made in Italy* rischia però di sminuire il ruolo che le imprese artigiane hanno in altri ambiti di attività economica. È il caso, ad esempio, delle costruzioni, dei trasporti/logistica, dei servizi per la persona; della manutenzione dei beni durevoli; settori importanti per la nostra economia nei quali la maggioranza delle imprese sono artigiane.

Nonostante la sua rilevanza per la tenuta dell'economia e per la coesione sociale del Paese (l'artigianato è anche un importante bacino occupazionale che impiega il 14,8% degli addetti del settore privato extra-agricolo), dal 2008 il numero delle imprese artigiane risulta in forte e continua riduzione. In quattordici anni esso si è ridotto addirittura di oltre 222mila unità.

Anche se, a prima vista, questo *trend* sembrerebbe ascrivibile all'andamento economico di alcuni specifici settori in cui operano le imprese artigiane, in realtà la congiuntura spiega solo in parte la riduzione del perimetro della base produttiva artigiana. Se, infatti, vi sono comparti nei quali la caduta della produzione si è riflessa nella diminuzione di *tutte* le imprese che vi operano, artigiane e non (è il caso della manifattura), ve ne sono altri nei quali essa ha avuto un impatto opposto sulle imprese a seconda che queste fossero artigiane o non artigiane (è il caso delle costruzioni e dei trasporti).

Vi sono dunque altri fattori, diversi dalle dinamiche del settore, che hanno determinato la diminuzione del numero di imprese artigiane degli ultimi anni. Fattori che chiamano in causa l'attualità della legge 443/1985 che definisce l'impresa artigiana.

Questa parte del lavoro CNA si pone l'obiettivo di approfondire le caratteristiche dell'artigianato italiano partendo dall'esame delle definizioni riportate nella legge 443/1985 (paragrafo 2) e delle banche dati contenenti informazioni sulle imprese artigiane (paragrafo 3).

Successivamente viene proposta una fotografia dell'artigianato al 2022 e ci si sofferma sul contributo di questo parte del sistema produttivo alla produzione di beni e servizi e all'occupazione del Paese (paragrafi 4 e 5). Infine un'analisi di lungo periodo finalizzata a fare emergere i fattori che hanno determinato la diminuzione del numero imprese artigiane dal 2008 a oggi e le conseguenze per l'economia italiana (paragrafi 5, 6 e 7).

2. La legge-quadro per l'artigianato

Chi è l'imprenditore artigiano? Quali sono le caratteristiche delle imprese artigiane e quali attività svolgono? Esistono dei limiti all'attività delle imprese artigiane in termini di forme giuridiche o dimensione di impresa?

Queste domande trovano risposta nella legge 443/1985, nota anche come legge-quadro per l'artigianato, riferimento normativo ineludibile per approfondire i tratti salienti dell'artigianato italiano.

La risposta alla domanda "chi è l'imprenditore artigiano?" si trova all'art. 2, comma 1, della legge-quadro, in cui viene chiarito che l'imprenditore artigiano: «è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo».

L'art. 3 della legge-quadro elenca invece le caratteristiche dell'impresa artigiana in termini di attività svolte e forme giuridiche che esse possono assumere. Per quanto concerne le attività svolte, l'impresa artigiana: «è l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti dalla legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni o di prestazione di servizi escluse le attività agricole, commerciali, somministrazione salvo che siano solamente strumentali ed accessorie».

In altri termini, l'impresa artigiana è un'impresa extra-agricola cui sono precluse le attività del commercio e della somministrazione a meno che quest'ultima non sia accessoria all'attività principale di produzione di beni. È il caso delle imprese che producono dei beni e li vendono direttamente alla clientela come i panifici, le gelaterie, le pizzerie a taglio o, ancora, i laboratori sartoriali organizzati in negozi. Tutte queste attività, che in linea di principio potrebbero adottare il codice Ateco del commercio, possono anche essere iscritte all'albo delle imprese artigiane purché associno all'attività di produzione quella di vendita al pubblico della stessa.

Per quanto concerne le forme giuridiche, sempre l'art. 3 della legge-quadro stabilisce che è artigiana l'impresa costituita in forma di società, anche cooperativa o srl a socio unico e sas (il cui socio non sia socio di altra srl o sas), a condizione che la maggioranza di soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Altre limitazioni importanti sono contenute all'art. 4, comma 1, che, a proposito della dimensione aziendale dell'impresa artigiana, chiarisce che: «L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: / a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; / b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; / c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [...]; / d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».

3. Lo studio dell'artigianato attraverso i dati

Esistono due banche dati dell'artigianato. La prima è gestita da InfoCamere/Movimprese, la seconda dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Il numero di imprese artigiane non è lo stesso nelle due banche dati. Con riferimento al 2021 (ultimo anno per il quale è possibile confrontare i dati dei due database), secondo InfoCamere/Movimprese le imprese artigiane *registrate* negli Albi delle Camere di Commercio erano 1.287.951. Secondo l'Istat, invece, le imprese *attive* dei settori extra-agricoli erano 1.033.975.





Il diverso numero origina dalle caratteristiche delle informazioni trattate.

La banca dati InfoCamere/Movimprese è infatti un archivio di natura prettamente amministrativa che riporta il numero delle imprese artigiane registrate, iscritte e cessate negli albi delle Camere di Commercio. I dati hanno cadenza trimestrale, sono aggiornati tre mesi dopo rispetto al periodo di riferimento e sono disaggregati per settori di attività economica, forma societaria, regioni e province.

La banca dati dell'Istat è invece un archivio statistico (di fatto è una sotto-sezione di A.S.I.A., Archivio Statistico Imprese Attive) che riporta informazioni sulle imprese artigiane considerate attive. Essa presenta un maggior numero di informazioni strutturali rispetto a quelle contenute nell'archivio InfoCamere/Movimprese. Oltre al numero delle imprese, ai settori di attività (dai quali è però esclusa l'agricoltura, presente invece in InfoCamere/Movimprese) e la localizzazione provinciale e regionale, la banca dati Istat fornisce informazioni riguardanti l'occupazione e la dimensione delle imprese. I dati Istat hanno cadenza annuale e vengono aggiornati con due anni di ritardo rispetto al periodo di riferimento.

Data la differenza significativa di imprese censite da InfoCamere/Movimprese e Istat, c'è da chiedersi dunque quale banca dati sia la più adatta per l'analisi dell'artigianato italiano. La risposta è "dipende". La banca dati Istat appare più utile per effettuare analisi di tipo strutturale. La banca dati InfoCamere/Movimprese, permettendo di monitorare tempestivamente le iscrizioni e le cessazioni, è la più adatta per effettuare analisi di tipo congiunturale (ed è effettivamente utilizzata anche dall'Istat con questa finalità). Le caratteristiche delle due banche dati sono riportate nella tavola sinottica che segue.

Tavola 1
L'artigianato nei dati Unioncamere/Movimprese e Istat. Banche dati a confronto

	 UNIONCAMERE	 Istat
Tipo di dato	Amministrativo	Statistico
Periodicità	Trimestrale	Annuale
Settori di attività	Tutti	Industria e Servizi
Forme societarie	✓	✓
Occupazione	✗	✓
Imprese con dipendenti	✗	✓
Classi di addetti	✗	✓
Iscrizioni e Cessazioni	✓	✗


Nel seguito di questo testo si farà riferimento principalmente ai dati InfoCamere/Movimprese utilizzando quelli Istat solo per completezza di informazioni.

4. L'importanza dell'artigianato nell'economia italiana

Secondo la banca dati InfoCamere/Movimprese a fine 2022 le imprese artigiane, pari a 1.274.148 unità, rappresentavano il 21,2% delle imprese italiane. Secondo la banca dati Istat che, come detto, non censisce le imprese dell'agricoltura, a fine 2021 le imprese artigiane erano invece 1.033.975, pari al 22,8% del tessuto produttivo nazionale.

La specializzazione produttiva dell'artigianato differisce in maniera significativa da quella dell'intera struttura produttiva nazionale (comprendente le imprese artigiane e non). La prima risulta fortemente radicata nei settori dell'industria (manifattura e costruzioni), la seconda è decisamente più terziarizzata (Figura 1). In effetti mentre nell'artigianato, le imprese industriali rappresentano il 60,4% del totale (21,7% manifattura, 38,5% costruzioni e 0,2% altre attività industriali), nell'intero sistema produttivo questa quota si attesta al 23,1%, essendo preponderante il peso delle attività dei servizi (58,3%) e significativo anche quello dell'agricoltura (12,0%).

Figura 1
SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE A CONFRONTO: SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE vs ARTIGIANATO
 La distribuzione delle imprese nei settori di attività economica (valori %); anno 2022
 Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere/Movimprese



Il forte legame tra artigianato e settori industriali emerge anche osservando che le imprese artigiane presenti nelle costruzioni e nella manifattura sono pari al 52,6% e al 58,5% dei rispettivi totali (tabella 1).

Le costruzioni rappresentano un comparto fondamentale per garantire la manutenzione del patrimonio immobiliare e per affrontare la transizione ecologica. Per quanto riguarda poi la manifattura, in venti comparti su ventiquattro almeno una impresa su cinque è artigiana (grafico 2). La presenza delle imprese artigiane risulta preponderante non solo nei comparti del *Made in Italy* tradizionale (alimentari 57,1%, tessile 46,8%, abbigliamento 53,3%, pelletteria 45,6%, legno 71,0%, mobili 54,7%) ma anche in ambiti produttivi a più alta intensità di capitale e, comunque, fondamentali per le esportazioni italiane (ceramiche e piastrelle 49,5%, prodotti in metallo 56,0%, meccanica 29,3%).

Di converso i soli settori nei quali la presenza delle imprese artigiane è inferiore al venti per cento del totale sono la chimica, la raffinazione dei prodotti petroliferi, la farmaceutica e l'industria del tabacco.

Tabella 1

LE IMPRESE NEI SETTORI ECONOMICI: TOTALE SISTEMA PRODUTTIVO vs ARTIGIANATO

Valori assoluti; composizioni % e Incidenza delle imprese artigiane nei settori di attività economica; anno 2022

	Artigianato		Totale sistema produttivo		Incidenza % Imprese Artigiane su Totale Sistema Produttivo
	Valori Assoluti	Composizione percentuale	Valori Assoluti	Composizione percentuale	
Agricoltura, silvicoltura pesca	10.094	0,8	721.614	12,0	1,4
Estrazione di minerali da cave e miniere	507	0,0	3.747	0,1	13,5
Attività manifatturiere	276.438	21,7	526.017	8,7	52,6
Fornitura di energia elettrica, gas, etc.	91	0,0	13.715	0,2	0,7
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti	2.223	0,2	11.566	0,2	19,2
Costruzioni	489.930	38,5	838.152	13,9	58,5
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni	80.519	6,3	1.443.182	24,0	5,6
Trasporto e magazzinaggio	75.986	6,0	162.876	2,7	46,7
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	45.273	3,6	458.405	7,6	9,9
Servizi di informazione e comunicazione	14.147	1,1	141.283	2,3	10,0
Attività finanziarie e assicurative	101	0,0	134.797	2,2	0,1
Attività immobiliari	309	0,0	301.296	5,0	0,1
Attività professionali, scientifiche e tecniche	23.763	1,9	238.599	4,0	10,0
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese	57.345	4,5	216.370	3,6	26,5
Amministr. pubblica; assicurazione sociale	1	0,0	126	0,0	0,8
Istruzione	2.190	0,2	34.029	0,6	6,4
Sanità e assistenza sociale	792	0,1	46.985	0,8	1,7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6.215	0,5	80.956	1,3	7,7
Altre attività di servizi	186.928	14,7	249.495	4,1	74,9
Attività di famiglie e convivenze	2	0,0	37	0,0	5,4
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0	9	0,0	0,0
Imprese non classificate	1.294	0,1	396.020	6,6	0,3
TOTALE	1.274.148	100,0	6.019.276	100,0	21,2

Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere/Movimprese


Nonostante il forte legame con i settori industriali, l'artigianato connota fortemente anche alcune attività dei servizi. È il caso dei trasporti/magazzinaggio e delle altre attività dei servizi nei quali operano rispettivamente il 6,0% e il 14,7% delle imprese artigiane. Nei trasporti/magazzinaggio il 46,7% delle imprese sono artigiane mentre nelle altre attività dei servizi, al cui interno si collocano i comparti della cura della persona (acconciatura ed estetica), l'incidenza delle imprese artigiane raggiunge quasi il 75% del totale.

Figura 2

LA PRESENZA DELLE IMPRESE ARTIGIANE NEI COMPARTI MANIFATTURIERI

Incidenza % di imprese artigiane sul totale imprese; anno 2022


Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamereMovimprese



Il sistema produttivo dell'artigianato appare peculiare anche quando si considerano le forme societarie adottate delle imprese (Figura 3).

Il 77,5% di esse sono infatti ditte individuali, il 14,2% società di persone e solamente l'8,0% è rappresentato da società a responsabilità a limitata. La composizione appena descritta, determinata evidentemente dal dettato della legge-quadro dell'artigianato, differisce in maniera significativa da quella riguardante l'intero sistema produttivo nazionale nel quale il peso delle ditte individuali risulta più contenuto (50,8%) e trova compensazione nella maggior presenza di società di capitali (30,8%).


Figura 3
LE FORME SOCIETARIE DELLE IMPRESE: SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE vs ARTIGIANATO
 Distribuzioni %; anno 2022
 Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere/Movimprese



5. L'artigianato è anche un importante bacino occupazionale

Nel 2020 il sistema produttivo dell'artigianato occupava 2.543.761 addetti (fonte Istat), pari al 14,8% degli addetti del settore extra-agricolo risultando quindi fondamentale anche in termini di benessere e coesione sociale.

Figura 4
L'OCCUPAZIONE NELL'ARTIGIANATO E NEL SISTEMA PRODUTTIVO TOTALE
 La distribuzione degli occupati nei settori di attività economica (valori %); anno 2020
 Fonte: elaborazioni CNA su dati Istat, Imprese e Addetti



La manifattura è il principale settore di attività economica per numero di addetti artigiani (33,3% del totale), seguito da quello delle costruzioni (26,9%). Nei servizi i principali bacini occupazionali dell'artigianato sono invece le altre attività di servizi (11,6%) e la riparazione di autoveicoli e motocicli inserita dalla classificazione Ateco tra le attività del commercio (9,7%).

Tabella 2

L'OCCUPAZIONE NEI SETTORI ECONOMICI: TOTALE SISTEMA PRODUTTIVO vs ARTIGIANATO

Composizioni %, incidenza dell'occupazione artigiana sul totale occupazione, addetti per impresa nell'artigianato

	Composizioni Percentuali		% occupazione artigiana su totale occupazione	addetti per impresa nell'artigianato
	Artigianato	Totale Sistema Produttivo		
Estrazione di minerali da cave e miniere	0,1	0,2	5,5	4,2
Attività manifatturiere	33,3	21,6	22,9	3,7
Fornitura di energia elettrica, gas, etc.	0,0	0,5	0,3	1,7
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti	0,4	1,3	5,1	4,9
Costruzioni	26,9	7,9	50,5	2,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	9,7	19,7	7,3	2,6
Trasporto e magazzinaggio	5,7	6,6	12,8	2,1
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4,7	8,3	8,5	3,1
Servizi di informazione e comunicazione	0,9	3,5	3,7	1,8
Attività finanziarie e assicurative	0,0	3,2	0,1	2,4
Attività immobiliari	0,1	1,8	1,2	1,7
Attività professionali, scientifiche e tecniche	1,4	7,8	2,7	1,7
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese	4,4	7,9	8,3	2,5
Istruzione	0,2	0,7	5,3	2,7
Sanità e assistenza sociale	0,1	5,6	0,2	2,2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	0,3	1,0	4,8	1,6
Altre attività di servizi	11,6	2,7	63,3	1,8
TOTALE	100,0	100,0	14,8	2,5
<i>per memoria: numero di addetti (valori assoluti)</i>	<i>2.543.761</i>	<i>17.137.906</i>		

Fonte: elaborazioni CNA su dati Istat; Imprese e Addetti

La gerarchia fin qui delineata, in termini di numero di addetti, risulta capovolta quando si considera l'incidenza dell'occupazione artigiana su quella totale: le altre attività di servizi sono di gran lunga la realtà produttiva col maggior numero di addetti artigiani rispetto al totale (63,3%), seguita dalle costruzioni (50,5%) e dalle attività manifatturiere (22,9%).

6. Il trend dell'artigianato negli anni Duemila

Nel 2022 il sistema produttivo dell'artigianato ha perso 13.803 imprese rispetto all'anno precedente. Si tratta di una contrazione profonda che, purtroppo, si inserisce in un trend negativo di lungo periodo iniziato nel 2008. Prima di allora le imprese artigiane erano aumentate, probabilmente anche per effetto della crescita della popolazione italiana ma a un ritmo inferiore rispetto a quello riferito alla totalità delle imprese.


Tra il 2000 (primo anno in cui InfoCamere-Movimprese pubblicava dati su questa parte del sistema produttivo) e il 2008 il numero di imprese artigiane era infatti cresciuto di +101.167 unità, corrispondente a una variazione percentuale cumulata del +7,2%. Nello stesso periodo lo stock totale di imprese italiana era aumentato di 1.464.674 unità (+31,6%).

Figura 5

EVOLUZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NEGLI ANNI DUEMILA

Numero di imprese artigiane registrate negli albi delle Camere di Commercio, valori assoluti


Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere-Movimprese



Successivamente, tra il 2008 e il 2022, lo stock di imprese si è ridotto di ben 222.497 unità (-14,9%). Si tratta di una contrazione significativa (in media, nei 14 anni considerati, l'artigianato

ha perso 44 imprese al giorno) la cui portata deve essere valutata considerando che nello stesso periodo il numero delle imprese non artigiane ha continuato ad aumentare (+3,0%).

Figura 6
IMPRESE ARTIGIANE vs IMPRESE NON ARTIGIANE. GLI ANDAMENTI SUCCESSIVI ALLA RECESSIONE DEL 2008-2009
 Anni 2008-2022. Imprese registrate negli Albi delle Camere di Commercio. Numeri indice con base anno 2008=100
 Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere-Movimprese



Per effetto di questi andamenti divergenti è ovviamente diminuito anche il peso relativo delle imprese artigiane sul totale delle imprese italiane: questo, che era pari al 24,5% nel 2008 si è ridotto al 21,2% nel 2022.

7. Le possibili cause dell'arretramento dell'artigianato: ciclo economico e vincoli normativi

7.1. Il ciclo economico


La riduzione del numero delle imprese artigiane registrate negli Albi delle Camere di Commercio ha avuto luogo in un periodo, il 2008-2022, nel quale l'Italia ha sperimentato tre episodi recessivi epocali: la crisi del commercio internazionale (2008-2009, Pil -6,2%), la crisi dei debiti sovrani (2012-2013, Pil -4,8%) e la crisi del Covid-19 (2020, Pil -9%). Dai dati di contabilità nazionale emerge che tra il 2008 e il 2022 i settori a maggiore vocazione artigiana sono quelli che hanno patito riduzioni del valore aggiunto ben al di sopra di quella media complessiva (figura 7).

Figura 7

ANNI 2008-2022: LA CADUTA DEL VALORE AGGIUNTO NEI SETTORI AD ALTA VOCAZIONE ARTIGIANA

Variazioni % cumulate 2022 su 2008

Fonte: elaborazioni CNA su dati Istat, Contabilità Nazionale




Nelle costruzioni (dove il 58,5% delle imprese sono artigiane) si è registrata la perdita di valore aggiunto più rilevante (-17,1%) mentre nei trasporti/magazzinaggio (dove il 46,7% delle imprese sono artigiane) quella più contenuta (-2,2%). Tra questi due estremi si collocano le perdite di valore aggiunto riportate dalla manifattura (-5,7%) e dagli altri servizi/servizi per la persona (-5,8%), settori nei quali le imprese artigiane sono il 52,6% e il 74,9% delle rispettive basi produttive.

Figura 8

ANNI 2009-2022. VARIAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE NEI SETTORI A ELEVATA VOCAZIONE ARTIGIANA

Variazioni % cumulate. Per ogni settore, totale imprese, imprese artigiane e imprese non artigiane

Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere/Movimprese




La caduta del valore aggiunto registrata tra il 2008 e 2022 sembra avere impattato negativamente sulle imprese artigiane. Fatta eccezione per gli Altri servizi, dove il numero delle imprese artigiane è rimasto pressoché costante, negli altri settori menzionati al sensibile decremento del valore aggiunto sono corrisposte infatti diminuzioni significative del numero di imprese artigiane: -82.690 imprese nella manifattura (-20,5%), -98.434 imprese nelle costruzioni (-17,3%), -30.397 imprese nei trasporti/logistica (-25,3%).

La correlazione diretta tra l'andamento del valore aggiunto e dinamica demografica artigiana non sembra poter spiegare da sola il ridimensionamento così accentuato della base produttiva artigiana. Infatti, nel lasso di tempo considerato, il numero di imprese non artigiane è aumentato nei settori delle costruzioni (+10,3%), dei trasporti/logistica (+12,8%) e degli altri servizi (+56,5%). Solo nella manifattura le imprese non artigiane sono diminuite ma a una velocità (-9,6%) ben più contenuta rispetto a quella delle artigiane (figura 8).

A rafforzare l'idea che vi siano altri fattori a spiegare il declino dell'artigianato concorrono i dati riguardanti le iscrizioni e le cessazioni delle imprese artigiane negli anni Duemila. Dalla figura 9 emerge infatti che a partire dal 2008 entrambe hanno avuto un andamento decrescente, con le prime che hanno assunto sistematicamente valori più bassi delle seconde.

Figura 9
TASSI DI ISCRIZIONE E DI CESSAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NEGLI ANNI DUEMILA
 Valori espressi in percentuale delle imprese registrate
 Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati InfoCamere-Movimprese



Il trend decrescente delle iscrizioni nel periodo 2008-2022 è un dato significativo che, in qualche maniera, segnala una disaffezione sempre più accentuata nei confronti dell'artigianato. In quel periodo, infatti, come ha chiarito la figura 6, il numero complessivo delle imprese italiane è aumentato ma chi ha deciso di aprire un'impresa ha scartato la forma artigiana. Sembra dunque che nell'ultimo decennio vi siano stati dei fattori, diversi dalla congiuntura, che hanno limitato progressivamente l'*appeal* per questo tipo di impresa. Questi fattori, che hanno a che fare con le concetto stesso di impresa artigiana, potrebbero derivare dalle definizioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana contenute nella Legge-quadro 443/1985.

7.2. La legge-quadro limita lo sviluppo dell'Artigianato?

L'importanza dell'artigianato nell'economia italiana è un dato di fatto. Le produzioni artigiane sono sinonimo di eccellenza e unicità tant'è che nel sentire comune il concetto stesso di artigianato rimanda a quello di *Made in Italy*. Le imprese artigiane, oltre a rappresentare una importante porzione del nostro sistema produttivo, sono anche una sorta di palestra per i giovani che vogliono cimentarsi con l'apprendimento del *buon lavoro artigiano*. Prova ne è che nelle imprese artigiane la quota di giovani assunti con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato è maggiore che nelle imprese di grandi dimensioni.

Come già dettagliato nella parte prima del lavoro, l'importanza dell'artigianato trova riconoscimento finanche all'articolo 45 della Costituzione Italiana che, *inter alia*, stabilisce che: «La legge provvede allo sviluppo e alla tutela dell'artigianato». Eppure la legge 443/1985 non prevede misure finalizzate allo sviluppo e la tutela dell'artigianato, ma si limita a definire l'impresa artigiana in termini di dimensione aziendale, organizzazione societaria, tipo di attività svolta.

Le previsioni della legge 443/85 venivano elaborate in presenza di un contesto economico completamente differente rispetto a quello odierno (i mercati di riferimento delle imprese erano decisamente più segmentati, ogni Paese aveva la possibilità di agire sul cambio della propria moneta per rendere più competitive le esportazioni, gli indirizzi di finanza pubblica non erano soggetti al rigido controllo di istituzioni sovranazionali). Data la portata degli eventi succedutisi negli ultimi quarant'anni, è più che probabile che la diminuzione delle imprese artigiane verificatasi nel corso degli anni Duemila sia stata determinata anche dal mancato adeguamento dei contenuti della legge-quadro sull'artigianato in un arco temporale così ampio.

L'esame dei dati Istat e Movimprese sembra corroborare questa affermazione almeno per due aspetti: la diminuzione delle imprese artigiane potrebbe infatti essere connessa con i limiti alla dimensione aziendale e alle limitazioni riguardanti forme societarie che la legge 443 nel 1985 prevedeva per l'artigianato.

7.3. I limiti dimensionali

Nel corso degli anni Duemila l'avvento della globalizzazione e il susseguirsi di tre recessioni gravi hanno messo a dura prova molti settori produttivi imponendo loro processi di riorganizzazione delle imprese che, in molti casi, hanno accresciuto la loro dimensione media. Tra i settori più rappresentativi nell'artigianato questa circostanza ha interessato soprattutto la manifattura e i trasporti/logistica dove tra il 2012 e il 2021 il numero medio di addetti per impresa è passato rispettivamente da 9,2 a 10,2 unità e da 8,2 a 9,8 unità (dati Istat). Per effetto di tali variazioni molte imprese hanno dovuto abbandonare lo *status* di artigiane dato che, come si è visto, la legge 443/1985 prevede che il numero di addetti non superi le nove unità per le imprese manifatturiere che producono in serie e le otto unità per quelle dei trasporti. Il paradosso è che si tratta di imprese che continuano a presentare dimensioni tutto sommato ridotte e, probabilmente, continuano ad operare nello stesso modo di quando erano iscritte all'albo dell'artigianato.

7.4. I limiti posti dalle forme societarie previste nella legge 443/1985

Anche le forme societarie che la legge 443/1985 riserva alle imprese artigiane (ditta individuale, società di persone, srl a socio unico) appaiono tra i fattori determinanti della riduzione nel tempo del numero di imprese artigiane.

La crisi del 2008 ha indotto le imprese ad assumere forme organizzative in grado di gestire meglio il rischio di impresa. Da questo punto di vista è evidente che quanto previsto dall'art. 2 della legge-quadro 443/1985 per l'imprenditore artigiano – colui che conduce l'impresa artigiana e ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione – costituisce un autentico disincentivo alla propensione imprenditoriale artigiana. Lo stesso vale per le forme societarie previste dalla legge che, proprio perché obbligano gli imprenditori a sanare eventuali crisi aziendali con il loro patrimonio personale,


appaiono sempre meno adeguate in un contesto economico in rapido mutamento e caratterizzato dal susseguirsi di crisi sistemiche imprevedibili e di ampiezza rilevante.

Figura 10

LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE. GLI ANDAMENTI SUCCESSIVI ALLA RECESSIONE DEL 2008-2009

Anni 2008-2022. Imprese registrate negli Albi delle Camere di Commercio. Numeri indice con base anno 2008=100

Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere-Movimprese




Questa inadeguatezza sembra essere confermata dai dati InfoCamere-Movimprese dai quali emerge come tra il 2008 e il 2022, periodo nel quale come si è detto vi sono stati tre episodi recessivi molto rilevanti, nell'artigianato il numero di ditte individuali sia diminuito di 185.636 unità (-15,8%) mentre quello delle società di persone di 91.928 unità (-33,7%). Alla diminuzione delle ditte individuali e delle società di persone si contrappone l'aumento delle società di capitali (+55.732 unità nel periodo 2008-2021, pari a una variazione cumulata del +121,4%) che tuttavia a fine 2022 rappresentavano ancora solamente l'8,0% della base produttiva artigiana (contro il 30,8% di quella non artigiana).

Un'ultima osservazione al riguardo delle imprese artigiane organizzate in società di capitali. Lo sviluppo delle società di capitali all'interno tra le imprese artigiane trova un limite nel fatto che la legge 443/1985 ammetta solamente la società a responsabilità limitata ma con un unico socio che, per altro, non può avere alcuna carica in altre società. Si tratta di previsione che di fatto

limita enormemente la patrimonializzazione delle imprese e concentra il rischio di impresa sull'imprenditore nel caso di dissesti aziendali determinati da fattori esogeni.

Figura 11
LE FORME SOCIETARIE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NEL 2008 E NEL 2022
 Distribuzioni %; anno 2022
 Fonte: elaborazioni CNA su dati InfoCamere/Movimprese



8. L'artigianato possibile: imprese (di fatto) artigiane ma non iscritte all'albo

Nel precedente paragrafo sono state avanzate delle ipotesi sui fattori che potrebbero spiegare la diminuzione del numero di imprese artigiane nel corso degli anni Duemila. L'attenzione è stata posta in particolare sui limiti dimensionali e sulle forme societarie che le imprese devono rispettare per potere ottemperare ai requisiti previsti dalla legge 443/1985. L'analisi quantitativa delle imprese che, pur presentando la dimensione aziendale prescritta dalla legge 443/1985, scelgono di non iscriversi all'albo dell'artigianato ci permette di calcolare, seppur sommariamente, l'ampiezza potenziale di questa parte del nostro sistema produttivo. Limitando l'attenzione ai quattro settori di attività economica nei quali la presenza di imprese artigiane è preponderante (manifattura, costruzioni, trasporti e altri servizi), emerge che le imprese con meno di 10 addetti non artigiane nel 2021 erano 287mila. Di queste, ben 194mila, pur avendo una dimensione aziendale micro (che permetterebbe loro di essere registrabili come artigiane)



hanno scelto di adottare una forma societaria non prevista dalla legge-quadro per l'artigianato. Si tratta di una cifra non distante dal numero di imprese che l'artigianato ha perso a partire dal 2008 (223mila unità) e che confermerebbe dunque quanto ipotizzato in precedenza: la possibilità di tutelare il patrimonio personale e familiare mediante la società a responsabilità limitata sembra spiegare la scarsa attrattività registrata negli ultimi anni dall'artigianato.

Tabella 3. LE FORME SOCIETARIE ADOTTATE DALLE MICRO IMPRESE ITALIANE, ARTIGIANE E NON
 Anno 2021. Imprese artigiane e non con meno di 10 addetti. Valori assoluti e disaggregazioni per forme societarie
 Fonte: elaborazioni CNA su dati Istat

	Valori assoluti		Imprese non artigiane							Composizioni %						
	Non artigiane	Artigiane	Imprese individuale	Società di persone	SpA	Srl	Altre forme	totale	Imprese individuale	Società di persone	SpA	Srl	Altre forme	totale		
															Imprese non artigiane	Imprese Artigiane
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	1.060	329	5,7	8,7	2,4	78,7	4,6	100,0	38,6	33,7	0,0	27,4	0,3	100,0		
C - Attività manifatturiere	91.478	204.811	20,5	10,0	0,7	64,9	3,8	100,0	63,8	24,8	0,0	11,2	0,1	100,0		
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	12.069	173	15,6	9,2	1,8	71,0	2,4	100,0	69,4	15,6	0,0	15,0	0,0	100,0		
E - Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti	5.432	1.899	17,5	8,8	1,9	60,2	11,7	100,0	48,3	29,4	0,0	22,1	0,2	100,0		
F - Costruzioni	144.899	351.033	16,7	6,1	0,4	71,3	5,4	100,0	80,8	11,1	0,0	7,8	0,3	100,0		
G - Commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli	914.350	90.174	65,6	13,2	0,1	20,5	0,6	100,0	66,6	26,1	0,0	7,2	0,1	100,0		
H - Trasporto e magazzinaggio	38.375	64.225	28,5	9,2	0,6	51,6	10,1	100,0	82,7	12,1	0,0	4,8	0,5	100,0		
I - Servizi di alloggio e di ristorazione	267.984	37.117	48,5	25,0	0,0	25,6	0,8	100,0	71,9	22,4	0,0	5,6	0,1	100,0		
J - Servizi di informazione e comunicazione	96.931	12.195	44,5	9,7	0,2	42,9	2,6	100,0	75,8	15,2	0,0	8,8	0,3	100,0		
K - Attività finanziarie e assicurative	104.134	338	73,9	7,7	1,8	16,1	0,6	100,0	82,5	1,5	0,0	2,7	13,3	100,0		
L - Attività immobiliari	240.796	2.045	16,1	30,1	1,0	52,1	0,7	100,0	26,7	55,4	0,0	17,4	0,3	100,0		
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	809.540	21.219	86,5	4,7	0,1	8,2	0,5	100,0	81,3	12,7	0,0	5,3	0,6	100,0		
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	106.649	42.961	49,0	9,7	0,3	34,7	6,3	100,0	86,7	8,5	0,0	4,4	0,3	100,0		
P - Istruzione	33.609	2.216	64,4	8,0	0,1	21,8	5,7	100,0	61,2	33,6	0,0	4,1	1,1	100,0		
Q - Sanità e assistenza sociale	334.281	1.091	91,8	2,7	0,0	4,1	1,4	100,0	64,9	29,1	0,0	5,7	0,4	100,0		
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	67.297	5.324	62,8	8,3	0,1	26,3	2,5	100,0	83,2	11,8	0,0	4,5	0,5	100,0		
S - Altre attività di servizi	51.231	157.696	61,6	11,4	0,1	23,7	3,2	100,0	86,8	11,2	0,0	1,9	0,0	100,0		
Totale	3.320.115	994.846	63,3	11,2	0,3	23,8	1,5	100,0	76,7	15,9	0,0	7,1	0,2	100,0		

9. Rischi per il futuro: perdita del saper fare artigiano, mancato aggiornamento delle competenze e insostenibilità della gestione previdenziale artigiana

La diminuzione nel tempo delle imprese, spiegata dalla dinamica declinante delle iscrizioni di nuove imprese all'albo dell'artigianato, ha avuto come contropartita un progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale di questo segmento produttivo, che appare evidente dalla lettura dei dati riguardanti la composizione dei titolari di impresa per classi di età. Tra il 2010 e il 2022 il numero dei titolari di impresa si è ridotto di 314.486 unità coerentemente col fatto che in quel lasso di tempo si è registrata una diminuzione consistente del numero di ditte individuali e di società di persone. A questo *trend* declinante è corrisposto un aumento dell'età media dei titolari di impresa. Gli *over 50*, che nel 2010 erano il 40,7% dei titolari di impresa, sono aumentati di oltre 321mila unità e rappresentano oggi oltre la metà dell'intera platea dei piccoli imprenditori. Di converso, si è ridotta il numero sia degli imprenditori *under 30* (-61.567 unità) sia quello di coloro che hanno un'età compresa tra i 30 e i 49 anni (-484.260 unità).

Tabella 4

ITALIA. TITOLARI DI IMPRESA PER CLASSI DI ETÀ NEL 2010 E NEL 2021

Valori assoluti e composizioni % 2010 e 2022 e variazioni % 2022 rispetto a 2010

Fonte: Elaborazione CNA su dati Infocamere-Movimprese

	Classi di età	Valori assoluti	Composizioni %	var. % 2022/2010
2010	< 30 anni	232.717	6,9	
	Tra 30 e 49 anni	1.769.283	52,4	
	≥ 50 anni	1.372.722	40,7	
	Totale	3.374.722	100,0	
2022	< 30 anni	171.150	5,6	
	Tra 30 e 49 anni	1.285.023	42,0	
	≥ 50 anni	1.604.063	52,4	
	Totale	3.060.236	100,0	
variazioni 2022/2010	< 30 anni	-61.567		-26,5
	Tra 30 e 49 anni	-484.260		-27,4
	≥ 50 anni	231.341		16,9
	Totale	-314.486		-9,3

L' invecchiamento dell'imprenditoria artigiana porta con sé almeno tre implicazioni non trascurabili.

1. L'uscita dal circuito produttivo di un alto numero di imprenditori anziani, non trovando compensazione in un flusso di nuovi ingressi di pari ampiezza, mette a rischio la continuità stessa delle imprese artigiane, che hanno da sempre rappresentato un luogo ideale per la formazione e la crescita professionale delle generazioni più giovani. In gioco non vi è solamente la mera chiusura di unità produttive ma la perdita di quel saper fare artigiano che da sempre ha dato impulso all'eccellenza produttiva del *Made in Italy*.
2. Il limitato ricambio generazionale nell'artigianato, oltre a impattare sull'ampiezza della base produttiva ha implicazioni anche sull'aggiornamento delle competenze. La scarsa presenza di giovani imprenditori, che rispetto agli anziani hanno maggiore dimestichezza con le innovazioni di processo e di prodotto, potrebbe determinare ritardi importanti nell'adozione delle nuove tecnologie, soprattutto quelle digitali.
3. Da ultimo vi è il tema della sostenibilità della previdenza artigiana. La diminuzione dello stock di imprese si è riflessa infatti anche nell'andamento economico della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'artigianato che, in rosso già dai primi anni Duemila, ha registrato un forte peggioramento proprio a partire dal 2008. Da allora, infatti, la gestione ha registrato in media una perdita di esercizio di 5,5 miliardi di euro all'anno. Conseguentemente, La situazione patrimoniale netta, ancora in terreno positivo nel 2002 è peggiorata in maniera drammatica e ha registrato un passivo che, a fine 2021, ha superato gli 86,9 miliardi di euro.


Ovviamente l'insostenibilità della gestione previdenziale artigiana è riconducibile alla diminuzione delle imprese attive (e quindi dei contribuenti che, pari a circa 1,8 milioni nel 2000, si sono ridotti a 1,5 milioni nel 2020).

Figura 12

LE DINAMICHE DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE DELL'ARTIGIANATO

Periodo 2000-2021. Contribuenti e prestazioni pensionistiche erogate (valori assoluti)

Fonte: elaborazioni CNA su dati Inps



Ad accentuare lo squilibrio nel corso degli ultimi venti anni ha concorso anche l'aumento del numero di pensioni erogate aumentate di circa mezzo milione di unità tra il 2000 e il 2020 (da poco meno di 1,2 milioni a quasi 1,8 milioni di unità). Per effetto di questi andamenti divergenti, il rapporto percentuale tra contribuenti e pensionati, si è dimezzato passando da 157,8% del 2000 all'86,0% nel 2021.

10. Le buone ragioni per ribadire e difendere il “carattere artigiano” delle micro e piccole imprese italiane

Quanto fin qui riportato, anche alla luce del riconoscimento costituzionale, ci porta a ribadire che l'Italia non può assolutamente smarrire o ridimensionare il carattere artigiano delle sue produzioni e delle sue imprese. Riteniamo infatti che non si possa non considerare il *vulnus* che questo comporterebbe per l'identità stessa del tessuto produttivo nazionale, di cui l'artigianato è componente fondamentale e irrinunciabile. Creatività, rispetto della tradizione, valorizzazione del territorio, coesione sociale, contrasto all'omologazione, prossimità al cliente o al committente, sono valori distintivi e irrinunciabili, espressione diretta dell'artigianato sia nelle sue filiere manifatturiere che nell'erogazione dei tanti servizi nei quali sono impegnate le aziende artigiane.

In maniera più analitica si può affermare che il “carattere artigiano” delle micro e piccole imprese italiane vada difeso e sostenuto per una serie di buone ragioni così riassumibili:

- 1) **Perché sono imprese che generano contemporaneamente valore economico e valore sociale.** Gli artigiani sono “attori di comunità”, sono presenti ovunque, anche in territori economicamente non vantaggiosi, e contribuiscono a generare sinergicamente valore economico, lavoro e coesione sociale. L'artigianato - a differenza della grande industria di serie - riesce a vivere e prosperare anche in ambiti geografici che si collocano ai margini delle aree interessate dai grandi flussi (di persone, di materie prime, di risorse finanziarie, ecc.). L'artigianato è dappertutto ed è l'ultimo ad andar via: quando è costretto a farlo, la comunità svanisce.
- 2) **Perché sono un ingrediente indispensabile del made in Italy.** In tutte le più rilevanti filiere della produzione manifatturiera (la moda, l'agroalimentare, la meccanica, il mobile, ecc.) la dimensione artigiana è garanzia di qualità, flessibilità, originalità, innovazione, personalizzazione. Made in Italy e artigianalità vanno oggi considerati come brand che si autoalimentano e che risultano decisivi nel trainare la presenza italiana all'estero. Una presenza basata su pochi grandi players e su una moltitudine di micro-imprese, la gran parte a carattere artigiano;
- 3) **Perché generano buona occupazione.** La piccola dimensione e l'assenza di serialità fanno sì che nelle aziende artigiane i livelli gerarchici siano molto limitati. Gli apprendisti sono in relazione diretta con il titolare dell'impresa e sviluppano la massima interdipendenza tra ciò che apprendono e ciò che fanno. La trasmissione dei saperi avviene per prossimità e con poche mediazioni. I giovani si trovano nella condizione di assumere decisioni via via più importanti e ruoli di responsabilità crescenti. Il lavoro artigiano vive di osmosi continua, dove si trasmettono per linea diretta non solo saperi pratici, ma anche “meta-saperi” (cultura della precisione, dell'abilità manuale, del tempo necessario per una lavorazione di qualità, ecc.).

- 4) **Perché forniscono servizi essenziali per il modello di vita degli italiani.** Le aziende artigiane rappresentano un presidio di lavoro minuto, disponibile sempre e dovunque per tutti coloro che ne fruiscono, siano essi cittadini, imprese, o amministrazioni pubbliche. Le produzioni alimentari artigiane sostengono l'italian way of eating. L'artigianato artistico garantisce il nostro proverbiale presidio del gusto e dello stile. Gli artigiani riparatori intervengono rapidamente e puntualmente su ogni tipo di manufatto, bene durevole e impianto. Gli artigiani impegnati nelle tante declinazioni della "servitizzazione" dell'economia intervengono in tutte le aree della domanda di estetica, di benessere corporeo, di benessere sociale e di tutela ambientale.
- 5) **Perché alimentano la fiducia e il riconoscimento sociale.** Il rapporto con l'artigiano è diretto, empatico, non mediato da call center o sistemi telematici. La prestazione è sempre orientata alle richieste specifiche del cliente, alla soluzione di problematiche univoche, al di fuori di ogni standardizzazione o protocollo. Questo genera transazioni economiche basate sulla fiducia, sul riconoscimento, sul rispetto reciproco, sul contenimento della vertenzialità. Lo scambio tra l'artigianato e la sua utenza/clientela è un fattore di rafforzamento del capitale sociale di cui il Paese dispone.
- 6) **Perché costituiscono l'"ossatura manutentiva" del nostro Paese.** Viviamo una fase storica nella quale l'impegno delle imprese tende a slittare dall'esigenza di fare di più, spingere la serialità, moltiplicare le dotazioni, a quella di "fare meglio", rifare con nuovi criteri, adeguare l'esistente alle sfide del presente e del futuro, in modo particolare adottando il nuovo paradigma dell'economia circolare. Gli artigiani, rappresentando i "naturali manutentori del Paese", si collocano al centro di questo processo di cambiamento con un ruolo fondamentale. Garantiscono infatti l'allungamento della vita dei beni durevoli (auto, moto, biciclette, imbarcazioni, elettrodomestici, capi di abbigliamento, ecc.), la riqualificazione in senso energetico dei manufatti esistenti, il ripristino delle infrastrutture obsolescenti, la messa in sicurezza idro-geologica, la conservazione degli ambienti naturali e dei beni storico-artistici.

Quelle elencate sono ragioni di grande rilevanza per il sistema-Paese, sia con riferimento al piano strutturale che in relazione alla congiuntura socio-economica attuale. Una revisione della Legge Quadro, a quasi quarant'anni dalla sua promulgazione, si rende necessaria per garantire la massima valorizzazione dei valori che l'artigianato tutt'ora esprime, per accompagnarne l'evoluzione, e soprattutto per consentire alle giovani generazioni di continuare a ricercare nella forma artigiana l'ambiente ideale per dare forma al loro desiderio di specialità, di originalità, di creatività e di autonomia. A quest'ultimo riguardo è bene non dimenticare che proprio le imprese a carattere artigiano sono quel crogiuolo di auto-imprenditorialità, di voglia di intraprendere e di competere nel mondo che rimane un tratto caratterizzante della nostra economia e del nostro Paese.